**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Giuseppina MAIO | Presidente relatore |
| Giuseppina MIGNEMI | Consigliere |
| Oriella MARTORANA | Consigliere |
| Carola CORRADO | Primo referendario |
| Flavia D'ORO | Primo referendario |

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60713** del registro di segreteria,

**promosso da:**

**XX**, c.f.: XX, nato il XX, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Bonaiuti (cf. BNTPLA66B05C745M), e presso il suo studio, elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16; dchiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c. paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e/o al fax n.06.3700620;

*-Appellante-*

**contro**

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale** (c.f.: 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti ( p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

*-Appellato-*

nonché contro

Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo di Napoli;

**avverso**

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 210/2022, depositata in data 8 marzo 2022.

**VISTO** l'atto d'appello.

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa.

**UDITI**, nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rinaldi Paola, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore Pres. Giuseppina Maio, l'Avv. Massimo Silvestri, su delega dell'Avv. Paolo Bonaiuti, per l'appellante e l'Avv. Giannico Giuseppina, per l'INPS.

**FATTO**

**1.** Con ricorso in data 17 marzo 2010, il sig. XX , già Vice

Sovrintendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio per dimissioni, con decorrenza 2 agosto 1994, titolare, dalla stessa data, della pensione provvisoria iscr. n. 11476140, impugnava: a) il decreto prefettizio n.7158 dell'11 marzo 1998, di conferimento della pensione definitiva, iscr. n. 11476140; b) il decreto prefettizio n. 7670 datato 29 gennaio 2000, di riliquidazione della stessa pensione, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con la corretta individuazione e quantificazione di tutte le voci stipendiali in quota A ed in quota B e, al contempo, con assegnazione dell'I.I.S. separata ed in misura intera (100% o, quantomeno, nella misura del 92,80% e, comunque, da maggiorarsi del 18% in quota A ed in quota B).

**2.** Con sentenza n. 1055/2015 la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania dichiarava inammissibile il ricorso "*.....per violazione dell'art. 71, comma 2, lett. b), R.D. 1038/33, secondo cui i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi....quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa*."

**3.** Avverso detta sentenza l'odierno ricorrente, in riassunzione, proponeva appello chiedendo la riforma dell'impugnata decisione e l'accoglimento della domanda proposta in prime cure o, in subordine, il rinvio degli atti al primo Giudice in diversa composizione per la decisione nel merito.

**4.** Con sentenza n. 17/2018, la Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, in accoglimento del gravame, rinviava la causa al primo

Giudice perché si pronunciasse, in diversa composizione, sul merito della pretesa avanzata dal sig. XX.

**5.** In data 19 marzo 2018 il ricorrente riassumeva il giudizio.

**6.** L'Inps si costituiva nel giudizio, con memoria in riassunzione in data 24 gennaio 2022, chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto "*…alla riliquidazione del Trattamento – iscr. N.11476140, con assegnazione dell'Indennità Integrativa Speciale separata e in misura intera; Rigettare, altresì, la richiesta del Sig. XX di condanna dell'INPS alla riliquidazione della Pensione N. 11476140, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal Sig. XX, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei arretrati, maturati anteriormente alla data del 6/4/2005 sulla Pensione Iscr. N. 11476140 a titolo di Indennità Integrativa Speciale.*".

**7.** Con sentenza n. 210/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania dichiarava l'improponibilità della domanda per prescrizione.

**8.** Avverso la sentenza presentava appello il sig. XX eccependo: "*Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 2934 c.c. art. 5 d.P.R. n. 1092/73 con riferimento alla prescrizione del diritto in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Motivazione apparente e contraddittoria – Violazione del principio di governo delle prove ex artt 164 e ss codice di giustizia contabile con riferimento alle prove-eccesso di potere. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c. – eccesso di potere.*".

L'appellante rilevava, in particolare l'erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver ritenuto sussistente la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione della pensione mentre l'INPS, nella memoria di costituzione aveva sollevato, solo, un'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei dovuti a titolo di IIS, tra l'altro solo in via subordinata a far data dal 6 aprile 2010.

Argomentava, altresì, che l'eccezione di prescrizione sarebbe comunque infondata in quanto non vi sarebbe prova in atti della notifica dei decreti impugnati.

In conclusione chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la rimessione degli atti al primo giudice.

**9.** In data 27 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l'INPS che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello evidenziando che, anche in difetto di declaratoria totale della prescrizione del diritto, il ricorso sarebbe stato infondato nel merito. Eccepiva altresì il difetto di interesse di parte appellante per aver già ottenuto quanto reclamava nel merito in punto di calcolo della pensione in godimento. Concludeva per il rigetto dell'appello con ogni conseguenza di legge.

10. All'udienza del 19 marzo 2025, le parti ribadivano le conclusioni in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

Il Collegio rileva la fondatezza del motivo di appello con cui il sig. XX, ha censurato la sentenza gravata per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c. L'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe

erroneamente dichiarato la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione della pensione, senza avvedersi che l'Inps aveva sollevato, nella memoria di costituzione, solo un'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dovuti a titolo di indennità integrativa speciale chiedendone in via subordinata il riconoscimento a far data dal 6 aprile 2010.

Va rilevato che la sentenza gravata in questa sede è stata pronunciata nell'ambito di un giudizio di rinvio, all'esito della sentenza di appello n. 17/2018 della Sezione Prima centrale d'appello di questa Corte.

L'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dovuti a titolo di indennità integrativa speciale era stata proposta dall'INPS, in sede di costituzione, nell'ambito del giudizio di primo grado, con la memoria in data 20 ottobre 2014 e l'eccezione, rimasta assorbita nella pronuncia n. 1055/2015, non era stata riproposta nella memoria costitutiva nel giudizio di appello avverso quest'ultima, in data 22 settembre 2016. E' stata poi riproposta nel giudizio di rinvio.

Orbene, il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 210/2022, ha, in fatto, rilevato che "*L'INPS ha contestato la pretesa ed eccepito la prescrizione quinquennale.*" e dichiarato "*L'eccezione di prescrizione è fondata*". Nello specifico ha affermato che "*Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che, a prescindere dalla prova della comunicazione effettiva dei decreti prefettizi n. 7670 del 29/1/2000 e n. 7158 dell'11/3/1998, tuttavia il ricorrente era a conoscenza degli effetti di tali provvedimenti sulla propria situazione pensionistica, in quanto ciò era evincibile dai relativi cedolini, sicché il diritto ben poteva essere fatto valere in*

*giudizio già dal primo mese successivo alla determinazione ritenuta lesiva. Ciò che rileva, ai fini della prescrizione estintiva, è l'effettiva conoscenza della lesione del proprio diritto, con conseguente giuridica possibilità di attivarsi, onde far valere tale lesione. Il primo ricorso è stato invero proposto, avverso atti del 1998 e del 29/1/2000, solo nel 2010 e non risultano essere intervenuti, in precedenza, atti interruttivi della prescrizione, che si è pertanto compiuta, al più tardi, alla data del 29/1/2005.",* ed in conclusione ha dichiarato *"l'improponibilità della domanda per prescrizione."*.

Attesa la palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il Collegio non può che accogliere l'appello dedotto dal sig. XX e disporre il rinvio al primo giudice, ex art.199, comma 2, c.g.c. affinchè si pronunci in merito alla controversia.

Trattandosi di annullamento, della sentenza con rinvio, al primo giudice, il Collegio ritiene di rimettere al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei termini di cui sopra e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., dispone il rinvio degli atti al Giudice di primo grado perché, in diversa composizione, e si pronunci sulla domanda del sig. XX.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo – 10 aprile 2025.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositata il 09/05/2025

**IL DIRIGENTE**

f.to digitalmente

**DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Depositata il 09/05/2025

**Il Dirigente**

f.to digitalmente